

Mario Piatti

Potenziare la musica nella scuola: con quanti e quali docenti?

Considerazioni in merito alla applicazione della legge 13 luglio 2015, n. 107.

Premessa¹

Da parte di alcune autorevoli voci si è affermato anche recentemente che con la legge cosiddetta della “buona scuola” la musica sarà finalmente insegnata a tutti gli studenti.

Ora, a prescindere dal fatto che negli ordinamenti scolastici e nelle indicazioni curriculari - in vigore prima della emanazione di questa legge - l’insegnamento della musica, o meglio l’educazione musicale era già prevista per tutti nella scuola dell’infanzia, nella scuola primaria e, con specifici docenti, nella scuola secondaria di I grado (mentre nella scuola secondaria di II grado “musica” è stata tolta anche in quegli ordini in cui era presente ed è stata relegata nell’area opzionale), si tratta di capire cosa cambia realmente con quanto disposto dalla nuova legge 107.

Dire che era già prevista negli ordinamenti e nelle indicazioni curriculari non significa che, di fatto, fosse realizzata, soprattutto con riferimento alla scuola primaria. In merito al quanto e al cosa si può comunque far riferimento ad alcune ricerche che hanno messo in evidenza luci e ombre dell’educazione e della formazione musicale nei vari ordini di scuola².

Purtroppo non è facile districarsi nel testo della nuova legge, tra commi e rimandi continui tra i diversi dispositivi normativi. Può darsi quindi che le mie considerazioni incappino in qualche errore o imprecisione interpretativa. Sarò ben lieto quindi se qualche collega vorrà correggere le mie eventuali inesattezze.

Autonomia

Il concetto chiave su cui si basa la legge è “autonomia”, peraltro riprendendo quanto già previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275: «*la presente legge dà piena attuazione all’autonomia delle istituzioni scolastiche di cui all’articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, anche in relazione alla dotazione finanziaria*» (comma 1).

Lo strumento che permette di conseguire i fini di cui al comma 1 è «*la programmazione triennale dell’offerta formativa per il potenziamento dei saperi e delle competenze delle studentesse e degli studenti e per l’apertura della comunità scolastica al territorio con il pieno coinvolgimento delle istituzioni e delle realtà locali*» (comma 2).

La legge, per le forme di flessibilità dell’autonomia didattica e organizzativa rimanda al regolamento di cui al DPR 275.

Va tenuto presente che, per attuare quanto previsto nei commi da 1 a 3 «*si provvede nei limiti della dotazione organica dell’autonomia di cui al comma 201, nonché della dotazione organica di personale*

¹ Specifico subito che con questo contributo non entro nel merito del valore giuridico, politico e culturale di questa legge che comunque, a mio modesto giudizio, non risponde in modo adeguato alle esigenze della scuola italiana in ordine al futuro delle giovani generazioni. Mi limito a prendere atto che è una legge dello Stato e che le istituzioni scolastiche potranno e dovranno usare questa legge in modo congruo, salvo, per motivi di coscienza, a “disobbedire” nel caso si ritenga che le disposizioni della legge siano ritenute “ingiuste”.

² Si veda G. Fiocchetta (a cura di), *Musica e scuola. Rapporto 2008*, Studi e documenti degli Annali della Pubblica Istruzione n. 123, Le Monnier, Firenze 2008; G. Fiocchetta (a cura di), *Musica e tecnologia nella scuola italiana. Rapporto 2010*, Annali della Pubblica Istruzione nn. 3-4, Le Monnier, Firenze, 2010; G. Fiocchetta (a cura di), *I licei Musicali e Coreutici Italiani. Assetto, organizzazione e risultati alla fine del primo biennio di attività. Rapporto 2014*, Anicia, Roma, 2014.

amministrativo, tecnico e ausiliario e delle risorse strumentali e finanziarie disponibili» (comma 4).

Il comma 201 indica, *«a decorrere dall'anno scolastico 2015/2016»* e fino al 2025, l'incremento dei finanziamenti destinati alla *«dotazione organica complessiva di personale docente»*, ma è difficile ricavare, da tali cifre, il numero dei docenti che andranno a potenziare la dotazione organica. Tale numero, come vedremo più avanti, è però specificato, limitatamente al 2015-2016, dalla Tabella 1 allegata alla legge.

Per realizzare l'autonomia, la legge istituisce *«per l'intera istituzione scolastica, o istituto comprensivo, e per tutti gli indirizzi degli istituti secondari di secondo grado afferenti alla medesima istituzione scolastica l'organico dell'autonomia, funzionale alle esigenze didattiche, organizzative e progettuali delle istituzioni scolastiche come emergenti dal piano triennale dell'offerta formativa predisposto ai sensi del comma 14 [...]»* (comma 5). L'autonomia delle scuole è riconfermata anche dal comma 6, in cui si ribadisce che *«le istituzioni scolastiche effettuano le proprie scelte in merito agli insegnamenti e alle attività curricolari, extracurricolari, educative e organizzative e individuano il proprio fabbisogno di attrezzature e di infrastrutture materiali, nonché di posti dell'organico dell'autonomia di cui al comma 64»*.

Va ricordato comunque che la determinazione dell'organico dell'autonomia è fatta dal Miur, di concerto col Mef e con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, sentita la Conferenza unificata Stato-Regioni *«a decorrere dall'anno scolastico 2016/2017, con cadenza triennale»* e comunque nei limiti dei finanziamenti previsti nel già citato comma 201 (comma 64). Va tenuto presente anche quanto indicato dalla legge in merito alla costituzione delle "reti di scuole".

L'organico dell'autonomia è quindi definito sulla base di tre elementi: 1) la definizione del numero dei posti, su base regionale, da parte del Miur; 2) la ripartizione, definita con decreto del dirigente dell'USR, dell'organico regionale tra gli ambiti territoriali; 3) l'individuazione dei posti sulla base dei piani triennali di ciascuna istituzione scolastica.

A questo punto è bene approfondire la tipologia dei posti in organico.

I posti in organico

Sostanzialmente l'organico dell'autonomia è articolato in tre tipologie di posti: *«posti comuni, per il sostegno e per il potenziamento dell'offerta formativa»* (comma 63).

Il criterio per la determinazione del numero dei posti è fissato dal comma 65: *«Il riparto della dotazione organica tra le regioni è effettuato sulla base del numero delle classi, per i posti comuni, e sulla base del numero degli alunni, per i posti del potenziamento, senza ulteriori oneri rispetto alla dotazione organica assegnata. Il riparto della dotazione organica per il potenziamento dei posti di sostegno è effettuato in base al numero degli alunni disabili [...]»*.

In realtà nella legge si usa anche un'altra terminologia per indicare l'organico: si parla infatti anche di "organico di diritto": *«[...] L'organico dell'autonomia comprende l'organico di diritto e i posti per il potenziamento, l'organizzazione, la progettazione e il coordinamento, incluso il fabbisogno per i progetti e le convenzioni di cui al quarto periodo del comma 65 [...]»* (comma 68). Sembra di capire quindi che, in sostanza, l'organico si articola in due settori: organico di diritto, che comprende i posti comuni e per il sostegno, e organico per il potenziamento. Non è mai usata, nella legge, la terminologia "organico di fatto".

Mentre quindi per i posti comuni e per il sostegno si hanno numeri certi (relativi al numero delle classi o al numero degli alunni), il numero dei posti di potenziamento, come già accennato, è definito dal Miur su base regionale tenendo anche conto della richiesta delle scuole sulla base del POF. La legge ha stabilito che nei posti d'insegnamento dell'organico dell'autonomia ogni istituzione scolastica, tramite la *«programmazione triennale dell'offerta formativa»* (comma 2), possa richiedere un certo numero di "posti per il potenziamento", *«destinati – come recita il comma 95 – alle finalità di cui ai commi 7 e 85»*. Tra le finalità del comma 7 troviamo il *«potenziamento*

delle competenze nella pratica e nella cultura musicali». Il comma 85 fa invece riferimento alla possibilità di usare il personale dell'organico dell'autonomia anche per le supplenze temporanee fino a dieci giorni.

Quanti docenti di musica sarebbero necessari?

Facciamo qualche ipotesi limitandoci alla scuola primaria e alla scuola secondaria di II grado, ritenendo che per la scuola secondaria di I grado i docenti di musica sono già definiti in relazione alle cattedre sia di musica che di strumento musicale. I titolari della classe A032 al 16.6.2015 sono 7.846, mentre quelli della classe A077 risultano essere 6.157³. Che tali numeri possano essere potenziati ce lo auguriamo, soprattutto con una maggiore e migliore diffusione dei corsi a indirizzo musicale su tutto il territorio (come indicato del resto nella delega di cui al comma 181 g).

Un discorso a parte andrebbe fatto poi per quanto riguarda i nidi e la scuola dell'infanzia, ma si dovrà attendere la legge delega prevista dal comma 181 e).

1. Nella scuola primaria

Nella scuola primaria sarebbero necessari 13.217 docenti di musica.

Vediamo perché.

Le Istituzioni scolastiche del I ciclo, nell'a.s. 2014-2015, risultano essere complessivamente 5.709⁴ e comprendono 582 circoli didattici, 4876 Istituti Comprensivi e 251 Istituti Principali di I grado. Le sedi scolastiche di scuola dell'infanzia sono 13.461, di scuola primaria 15.284 e di scuola secondaria di I grado 7.254 (in quest'ultimo grado di scuola risultano quindi funzionali i 7.846 docenti titolari che coprono le due ore settimanali di "Musica" nelle 76.772 classi – una media di 9,7 classi a docente⁵; diverso e più complesso il discorso da fare per i corsi a indirizzo musicale).

Nelle 15.284 sedi di scuola primaria abbiamo (nell'A.S. 2014/2015, sempre in base ai dati del Miur) complessivamente 2.596.200 alunni suddivisi in 132.178 classi (quindi con una media nazionale di circa 20 alunni per classe⁶).

Pur ritenendo che le generalizzazioni sono sempre imprecise, possiamo azzardare una prima ipotesi sul numero di docenti di musica necessari per far sì che in tutte le classi della scuola primaria si facciano mediamente le previste due ore di musica a settimana.

L'orario di servizio di un docente di scuola primaria è di 22 ore (+ 2 da dedicare alla programmazione). In teoria un docente incaricato di fare solo musica potrebbe coprire 11 classi, ma facciamo l'ipotesi che a questo docente vengano affidate 10 classi e che il restante numero di ore le dedichi ad es. al coro della scuola (che può comprendere alunni di più classi) o a qualche ensemble strumentale.

Se dividiamo le 132.178 classi per 10 abbiamo 13.217 docenti di musica necessari per far fare musica – mediamente un paio d'ore a settimana – a tutte le bambine e a tutti i bambini delle scuole primarie.

La soluzione, in teoria, ci sarebbe: basterebbe che ciascuna istituzione scolastica faccia la

³ Dati ricavati dalla Tabella allegata al DM 470 del 7 luglio 2015 relativo alle assunzioni a tempo indeterminato. Per l'analisi di questi dati cfr. Mario Piatti, *Insegnanti di musica nelle scuole secondarie*, in <http://musicheriablog.altervista.org/blog/insegnanti-di-musica-nelle-scuole-secondarie/>

⁴ Dati ricavati dalla pubblicazione a cura del Servizio Statistico del Miur *Focus "Anticipazione sui principali dati della scuola statale" A.S. 2014/2015*, scaricabile al sito http://www.istruzione.it/allegati/2014/Avvio_Anno_Scolastico2014_2015_3.pdf

⁵ cfr. dati della Tab. 5 della pubblicazione citata.

⁶ cfr. dati della Tab. 5 della pubblicazione citata.

richiesta di un docente per il *«potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura musicali»* (così come prevede la legge, comma 7 c.) e che gli uffici regionali e ministeriali competenti soddisfino questa richiesta magari – ma questa è pura utopia!! – destinando proprio alla musica quei 18.133 posti di potenziamento previsti per la scuola primaria dalla legge per l’a.s. 2015/2016 (vedi dati della Tabella 1 allegata alla legge con riferimento al comma 95). In ogni caso colleghi docenti e dirigenti dovrebbero dare piena attuazione a quanto previsto dal comma 20: *«Per l’insegnamento della lingua inglese, della musica e dell’educazione motoria nella scuola primaria sono utilizzati, nell’ambito delle risorse di organico disponibili, docenti abilitati all’insegnamento per la scuola primaria in possesso di competenze certificate, nonché docenti abilitati all’insegnamento anche per altri gradi di istruzione in qualità di specialisti, ai quali è assicurata una specifica formazione nell’ambito del Piano nazionale di cui al comma 124»*. Tutte le scuole primarie quindi dovrebbero avere uno o più docenti di musica in organico.

(Quasi) sicuramente ciò non avverrà, o per lo meno non avverrà in tempi brevi. Quindi in molte scuole primarie mancherà - sui posti comuni o sui posti per il potenziamento - un docente con competenze certificate o specializzato in musica che possa garantire una buona “pratica e cultura musicali”, cioè che sappia tradurre in azioni didattiche adeguate all’età le vigenti “Indicazioni nazionali per il curricolo” (e sul problema della “qualità” della didattica si potrebbe aprire un capitolo non indifferente... ma il discorso ci porterebbe lontano, considerate le tante voci critiche sulla incapacità di rinnovamento metodologico e didattico di una buona parte dei musicisti che si sono dedicati all’insegnamento)⁷. Se qualcuno mi dimostrerà, con dati alla mano, il contrario, sarò ben felice di essere smentito.

E allora che si fa? Si fa che, se vorranno potenziare “pratica e cultura musicali”, ancora una volta le scuole primarie che non hanno nel proprio organico “docenti in possesso di competenze certificate” o che non si vedranno assegnare i *«docenti abilitati all’insegnamento [della musica] anche per altri gradi di istruzione in qualità di specialisti»* (che abbiano seguito la specifica formazione di cui al comma 124), dovranno ricorrere a soluzioni alternative, arrangiandosi come possono (come in molti casi hanno fatto finora), magari chiamando “esperti” esterni o facendo progetti con qualche associazione del terzo settore, ma sempre tenendo presente i limiti delle *«risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica»*.

Personalmente ho già manifestato in altra sede⁸ un’opinione molto diversa da quella del prof. Berlinguer che il 15 marzo 2015, sul suo blog⁹, così si è espresso: *«Finalmente la musica entra da signora nella nostra scuola: la musica per tutti, l’apprendimento pratico dello strumento o l’educazione della voce, fin dalla più tenera età. Il provvedimento prevede l’istituzione di maestri specialisti che accompagneranno questo profondo cambiamento: vi assicuro sarà un’altra scuola»*. Mi pare che i dispositivi finanziari e normativi della legge non permettano, almeno per il momento e anche a medio termine, che il sogno di Berlinguer si realizzi. Se lui, con dati alla mano, mi dimostrerà il contrario farò pubblica ammenda.

Un’ultima considerazione va fatta in merito a quanto, nell’A.S. 2014/2015 è stato sperimentato in attuazione del Decreto Ministeriale 8 del 2011 che, lo ricordiamo, ha per oggetto *«iniziative volte alla diffusione della cultura e della pratica musicale nella scuola, alla qualificazione dell’insegnamento musicale e alla formazione del personale ad esso destinato, con particolare riferimento alla scuola primaria»*¹⁰. Il decreto ha messo in moto varie iniziative di formazione dei

⁷ Bisognerà anche verificare se una maestra in possesso di “competenze certificate” e che insegna in una o due classi come prevalente, avrà voglia di impegnarsi a insegnare solo musica in una decina di classi... Come pure si dovrà verificare se il docente “specializzato” di altro ordine di scuola dovrà essere impiegato in base all’orario di servizio del proprio ordine (es. 18 ore per gli insegnanti delle superiori) o se dovrà adeguarsi all’orario della scuola primaria (22 ore).

⁸ Cfr. <http://musicheriablog.altervista.org/blog/finalmente-la-musica-entra-nella-scuola-si-no-forse-ma/>

⁹ Cfr. <http://www.luigiberlinguer.eu/2015/03/finalmente-la-musica-entra-nella-scuola/>

¹⁰ Un elenco di documenti e iniziative sul DM8 si può consultare qui: <http://afamdidamus.altervista.org/dm-82011/>

docenti, e molte scuole hanno elaborato progetti sulle base anche delle linee guida emanate nel gennaio 2014. Dovremo attendere i dati che emergeranno dal monitoraggio - attivato nel giugno 2015 dal *Comitato nazionale per l'apprendimento pratico della musica per tutti gli studenti* - per sapere cosa ha funzionato o meno nelle esperienze realizzate in un migliaio di scuole.

2. Nella scuola secondaria di II grado

La situazione relativamente al “potenziamento della pratica e della cultura musicali” nelle scuole secondarie di II grado sembra ancora più incerta e ingarbugliata.

In Italia abbiamo (nell’A.S. 2014/2015) 2.810 Istituzioni del II ciclo, articolate in 5.384 sedi, con 2.612.488 alunni (1.230.198 nei Licei, 832.835 negli istituti Tecnici e 549.455 negli istituti Professionali). Le classi delle istituzioni di II grado sono 116.008¹¹.

Se si volesse assicurare anche una sola ora per classe di “pratica e cultura musicali” alla settimana e calcolando che l’orario di servizio dei docenti è di 18 ore settimanali avremmo (se non erro a fare i calcoli): $116.008 : 18 = 6445$. Sì, 6445 docenti di musica che fanno un’ora a settimana in tutte le classi delle scuole superiori di II grado. Tanti? Pochi? Giusti (direbbe Gaber...).

Ma questo varrebbe se nelle scuole secondarie di II grado ci fosse in ordinamento curricolare la cattedra di “Musica”: invece no, la cattedra di musica è stata tolta anche negli ex istituti magistrali da qualche illuminato Ministro (evidentemente non sufficientemente consigliato dall’organismo che su questo avrebbe dovuto dare il proprio parere). Per cui oggi ci ritroviamo con 163 docenti in esubero nella classe A031¹². Ci auguriamo che almeno questi docenti non siano lasciati nel limbo, ma siano utilizzati per quel “potenziamento della pratica e della cultura musicali” previsto dalla legge, e che quindi nei POF triennali sia dato impulso a laboratori, corsi opzionali e quant’altro possa permettere almeno ad alcuni studenti di coltivare la loro passione per la musica anche a scuola.

A questo punto c’è solo da augurarsi che tutte le 5.384 sedi delle Istituzioni del II ciclo chiedano che almeno un posto di potenziamento, tra i 23.473 previsti per il 2015/2016¹³, sia riservato a un docente di musica, che possa essere utilizzato nell’ambito della quota di autonomia dei curricoli, in laboratori di insieme corale e strumentale, di produzione di eventi musicali in collaborazione con «*le diverse realtà istituzionali, culturali, sociali ed economiche operanti nel territorio*», come auspicato dalla legge (comma 14). Docenti disponibili ci sono, considerato che gli iscritti in GaE della Classe A031 sono 3539¹⁴.

Sarebbe un primo passo, anche se non risolutivo, un segnale importante che potrebbe dare concretezza ai tanti e ripetuti auspici che Ministri e personalità varie hanno espresso ripetutamente in occasione di convegni, seminari o manifestazioni nel cortile della Minerva per la Settimana nazionale della musica a scuola¹⁵.

In ogni caso, se la musica sarà presente o meno nelle scuole secondarie di II grado dipenderà molto anche dalle scelte che docenti e dirigenti faranno con il POF triennale, dal momento che, come indicato nei commi 28 e 31 della legge 107, «*Le scuole secondarie di secondo grado*

¹¹ I dati sono sempre tratti dalla pubblicazione citata del Servizio Statistico del Miur.

¹² Cfr. tabella allegata al DM Miur Prot. n. 470 del 7 luglio 2015

Cfr.: <http://musicieriablog.altervista.org/blog/insegnanti-di-musica-nelle-scuole-secondarie/>

¹³ Cfr. Tabella 1 allegata al comma 95 della legge.

¹⁴ Dati forniti dal Miur al 25 giugno 2015.

¹⁵ si veda, a titolo di esempio per il 2010:

http://www.musicheria.net/rubriche/?t=Settimana_nazionale_della_musica_a_scuola_2010&p=3&f=409;
per il 2012:

http://www.musicheria.net/rubriche/?t=Gli_auspici_del_prof._Berlinguer_e_del_Ministro_Profumo&p=3&f=650;
per il 2013:

http://www.musicheria.net/rubriche/?t=Settimana_nazionale_della_musica_a_scuola_2013&p=3&f=753;

introducono insegnamenti opzionali nel secondo biennio e nell'ultimo anno anche utilizzando la quota di autonomia e gli spazi di flessibilità. Tali insegnamenti, attivati nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente e dei posti di organico dell'autonomia assegnati sulla base dei piani triennali dell'offerta formativa, sono parte del percorso dello studente e sono inseriti nel curriculum dello studente [...]. Le istituzioni scolastiche possono individuare, nell'ambito dell'organico dell'autonomia, docenti cui affidare il coordinamento delle attività di cui al comma 28».

Ovviamente un discorso a parte andrebbe fatto per i Licei musicali e coreutici (frequentati, nell'A.S. 2014-2015 da 10.958 alunni), in quanto finora la copertura dei posti è stata “arrangiata” con attribuzioni diversificate, non essendo state ancora definite le specifiche classi di concorso.

Tra 18 mesi ne riparlamo

Di “potenziamento” si parla anche nelle deleghe previste dal comma 180, che dovrebbero essere emanate entro 18 mesi dalla promulgazione della legge, quindi entro gennaio 2017 (a meno che nel frattempo non cambi legislatura...). In particolare segnalo tra le altre cose (vedi comma 181):

a) la revisione della formazione iniziale dei docenti e le modalità di accesso alla professione. Speriamo che su questo punto si ponga una particolare attenzione alla formazione musicale dei docenti, anche per quanto riguarda la scuola dell'infanzia e primaria;

b) il riordino delle classi disciplinari (comma 181 b 6), sperando che i “principi di semplificazione e di flessibilità” non facciano, per quanto riguarda le discipline musicali, di tutta l'erba un fascio;

c) l'istituzione di percorsi di formazione in servizio, che si spera riguardino anche il settore musicale per migliorare la qualità della didattica, in particolare nella scuola secondaria;

d) la «*promozione e diffusione della cultura umanistica, valorizzazione del patrimonio e della produzione culturali, musicali, teatrali, coreutici e cinematografici e sostegno della creatività connessa alla sfera estetica*» (comma 181 g), attraverso: una serie di iniziative di formazione; attivazioni di reti tra scuole e con soggetti terzi; il «*riequilibrio territoriale e il potenziamento delle scuole secondarie di primo grado a indirizzo musicale [...] e l'avvio di poli, nel primo ciclo di istruzione, a orientamento artistico e performativo*»; il potenziamento dei licei musicali; «*l'armonizzazione dei percorsi formativi di tutta la filiera del settore artistico-musicale*»; «*il supporto degli scambi e delle collaborazioni artistico-musicali tra le diverse istituzioni formative*».

Le indicazioni del comma 181 g) hanno ripreso di fatto il ddl 1365 presentato dalla senatrice Elena Ferrara nell'aprile 2014 e sottoscritto da Senatori di tutte le forze politiche. Il Ddl ha avuto il sostegno di un centinaio di associazioni e di circa quattromila cittadini¹⁶.

Da segnalare comunque che «*dall'attuazione delle deleghe di cui ai commi 180 e 184 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. A tal fine, per gli adempimenti previsti dai decreti legislativi adottati in attuazione dei commi 180 e 184 le amministrazioni competenti provvedono attraverso una diversa allocazione delle ordinarie risorse umane, finanziarie e strumentali allo stato in dotazione alle medesime amministrazioni. In conformità all'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, qualora uno o più decreti legislativi determinino nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al proprio interno, essi sono emanati solo successivamente o contestualmente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi, ivi compresa la legge di stabilità, che stanziino le occorrenti risorse finanziarie*» (comma 185). Verrebbe da dire, come si dice in Toscana, “senza lilleri non si lallera...”.

Da ultimo non può mancare un cenno alla proposta di piano nazionale “Musica nella scuola per

¹⁶

Cfr.

<http://faremusicatutti.altervista.org/disegno-di-legge-atto-senato-1365-disposizioni-materia-di-valorizzazione-dellespressione-musicale-e-artistica-nel-sistema-dellistruzione/>

la formazione del cittadino”¹⁷ presentato nell’ottobre 2014, elaborato dal *Comitato nazionale per l’apprendimento pratico della musica per tutti gli studenti* anche sulla base di tante sollecitazioni e proposte emerse in questi ultimi anni dal mondo della scuola e dalle associazioni del terzo settore¹⁸. Il piano contiene interessanti indicazioni per la musica nel curriculum in tutti gli ordini di scuola e per azioni che valorizzino le iniziative e le risorse del territorio. Alcune sollecitazioni del *Comitato* sono state parzialmente recepite nella legge 107, ma rimangono ancora molti punti in sospeso. Vedremo se tra il dire del *Comitato* e il fare del Governo non ci si mette di mezzo il mare.

A questo punto non rimane che aspettare, o meglio, si possono fare tre cose:

1) continuare a sollecitare parlamentari e Governo affinché gli spiragli aperti dalla legge si traducano in atti normativi e in supporti finanziari adeguati;

2) sollecitare colleghi e dirigenti scolastici a dare, nell’ambito dell’autonomia loro attribuita dalla legge, il giusto spazio all’educazione musicale per tutti gli studenti, nessuno escluso;

3) sperare che con la delega di cui al comma 181 g) si abbia il coraggio e la capacità di metter mano a un riordino complessivo e organico della formazione in campo musicale secondo una visione pedagogica coerente. Ma su quest’ultimo punto ho seri dubbi che i politici sappiano cosa sia una “visione pedagogica coerente”.

01.08.2015

¹⁷ Cfr. http://www.istruzione.it/allegati/2014/proposta_di_piano_nazionale_musica.pdf

¹⁸ Si vedano le osservazioni al “piano” elaborate dal Forum nazionale per l’educazione musicale: <http://www.musicheria.net/ScaricaFile.asp?IDF=2585&Name=Osservazioni%20del%20Forum%20nazionale%20per%20l%27educazione%20musicale>